

## ALLEGATO 3

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

#### PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

##### ART. 53.

*Sopprimere il comma 3.*

**53. 3.** Villetti.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 53.9.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*0. 53. 9. 5.** Balducci.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*0. 53. 9. 9.** Di Gioia.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*\*0. 53. 9. 4.** Bordo, Nicola Rossi.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*\*0. 53. 9. 6.** Balducci.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*\*0. 53. 9. 8.** Di Gioia.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*\*\*0. 53. 9. 7.** Balducci.

*Al comma 1, primo periodo, lettera a), dopo le parole: predeterminate legislativamente aggiungere le seguenti: , con esclusione del comparto della Radiodiffusione televisiva locale,.*

**\*\*\*0. 53. 9. 10.** Di Gioia.

*All'articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione

civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

b) al comma 2, dopo le parole: «stato di previsione», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «unità previsionali», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,».

**53. 9.***(Nuova formulazione)* Il Governo.

*All'articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* unità previsionali *inserire le seguenti:* fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;

**53. 10.**Il Relatore.

#### ART. 74.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2007: - 4.000.

**74. 120.**Il relatore.

#### Subemendamento all'emendamento del Governo 75.08.

*Al comma 8, sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

**0. 75. 0. 8. 1.** Misiani, Marchi, Vannucci, Orlando.

*Dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:*

*Art. 75-bis.*

*(Disposizioni varie in materia di enti locali).*

1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:

*a*) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

*b*) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni, con popolazione sino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

*c*) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

*d*) ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.

2. A decorrere dal 2007 gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese d'investimento.

3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della Commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.

4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

5. A favore degli enti locali che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge nella condizione di cui al citato articolo 143 è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007 un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 20 per cento.

9. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».

10. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'Allegato A al Regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni», adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.

12. All'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, in calce al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».

13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi del citato articolo 143 gli incarichi di cui all'articolo 110 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, sono risolti di diritto se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.

**75. 08.** Il Governo.

#### ART. 76.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

*a) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.*

*alla lettera d) dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali. sopprimere la lettera e).*

*alla lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: pari ad un quinto dell'indennità massima con le seguenti: pari al 30 per cento dell'indennità massima.*

*alla lettera h), capoverso c), le parole da: avente popolazione pari fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: avente maggiore popolazione.*

**76. 63.** Il relatore.

*Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:*

#### Art. 76-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono inserite le seguenti modifiche:

*a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro»;*

*b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi»;*

*c) al comma 4, ultimo periodo, la parola «perfezionate» è sostituita dalla parola «bandite».*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento serve ad assicurare un regime transitorio più duttile e a garantire l'affidamento, in ordine alla validità dei relativi contratti, delle società che hanno partecipato a procedure di aggiudicazione indette sotto il vigore della disciplina previgente.

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.

**76. 03.** Il relatore.

#### ART. 80.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il limite di cui al comma 1 non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.*

**80. 1.** La I Commissione.

*Al comma 2, sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.*

**80. 2.** La I Commissione.

*Sopprimere il comma 4.*

**80. 3.** La I Commissione.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.*

**80. 4.** La I Commissione.

#### ART. 104.

*All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano sono soppresse le seguenti parole: , fatto salvo quanto disposto dal comma 2,;*

*b) al comma 1, dopo le parole: assegnate dal CIPE sono inserite le seguenti: al Ministero dello sviluppo economico;*

*c) al comma 4, le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono sostituite dalle parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di*

Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*d) al comma 4, sono soppresse le parole:* Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma;

*f) al comma 8, dopo le parole: Banca d'Italia, sono inserite le parole:* previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**104. 173.** Il relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole:* per il patrimonio culturale *con le seguenti:* per i beni e le attività culturali.

**104. 3.** La X Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

**104. 10.** La X Commissione.

*Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:*

Art. 104-bis.

*(Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese).*

1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.

2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

**104. 0. 19.** Il relatore.

*Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:*

Art. 104-bis.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2.000 milioni di euro, nel

rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul fondo della competitività, secondo la procedura di cui all'articolo 104, comma 4, per il finanziamento di interventi regionali, complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma;

b) a valere sulle risorse delle regioni e province autonome ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 2, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 2 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro; in tal caso, i relativi oneri per interessi sono posti a carico delle Regioni.

5. Le risorse non utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma precedente integrano la dotazione del Fondo dell'anno successivo.

**104. 0. 20.** Il Governo.

#### ART. 105.

*Al comma 1, le parole:* salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, *sono sostituite dalle seguenti:* salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**105. 29.** Il Governo.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico dalle regioni meridionali.

*Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo è aggiunto infine il seguente periodo:* Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituita una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dai Ministeri competenti, avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**105. 30.** Il relatore.

## ART. 111.

*Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:*

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

**111. 01.** Alberto Giorgetti, Zorzato, Garavaglia, Crisafulli, Lulli, Peretti.

*Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:*

### Art. 111-bis.

*(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).*

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti: «371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366 può essere riconosciuta una agevolazione statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del cinquanta per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 372».

2. Alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 366, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

3. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 372, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».

**111. 06.** Lulli, Giacomelli, Nannicini, Ghizzoni.

## ART. 128.

*Dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: , anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica,.*

**128. 12.** Il relatore.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del *made in Italy*, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-*vicies semel* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**128. 13.** Il relatore.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».

**128. 3.** La X Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il fondo, di cui al comma 1, è prioritariamente destinato a quelle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

**128. 8.** Andrea Ricci, Lombardi, Provera, Sperandio.

Subemendamento all'emendamento 128.11.

*Aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

**0. 128. 11. 1.** Lulli.

*All'articolo 128, comma 1, le parole:* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

*Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 6.000;

2009: - 6.000.

**128. 11.** Il relatore.

*Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:*

Art. 128-bis.

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 14.000;

2008: - 14.000;

2009: - 14.000.

**128. 026.** Il relatore.